



Allegato "A" rep.65.355 Fasc.20476

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "AMICI DEL CONSERVATORIO LUIGI CHERUBINI, Ente del terzo settore", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

La variazione di indirizzo all'interno del Comune è di competenza del Consiglio direttivo e non comporta modifica dello statuto

ART. 2 (Scopo e finalità)

L'associazione, costituita come ente del terzo settore ai sensi del D.Lgs.117/2017, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nella diffusione della cultura umanistica ed in particolare della musica e dell'arte, nella tutela e diffusione della cultura musicale, nell'ampliamento della conoscenza della musica, nella valorizzazione delle attività del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze per sostenere l'alta formazione professionale di giovani musicisti e musiciste e incentivare la formazione e l'educazione musicale del pubblico mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, quali:

- attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo 5, c 1, lett d), del Codice del terzo settore;
- attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all'articolo 5, c 1, lett i), del Codice del terzo settore;
- attività connesse: alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla L.107/2015 e al D. Lgs. 60/2017 relativo alla promozione della cultura umanistica, alla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, al sostegno della creatività; alla L.508/1999 recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

ART.3 (Attività)

In riferimento agli ambiti sopra riportati, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere:

- attività volte a promuovere la conoscenza delle attività del Conservatorio Cherubini, in Italia e all'estero tramite conferenze, incontri, seminari, giornate di studio;
- iniziative per contribuire alla diffusione della cultura musicale in tutte le sue forme, sia tradizionali che innovative, con specifica attenzione alla formazione del pubblico, stimolando l'interesse delle famiglie e della cittadinanza;
- ricerca di risorse economiche per la creazione di borse di studio a sostegno degli studenti e delle studentesse del Conservatorio Cherubini più meritevoli, affinché possano sviluppare il loro talento ed inse-

rirsi nel mondo del lavoro;

- attività di collaborazione a concerti organizzati dal Conservatorio Cherubini, organizzazione di eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta di fondi;

- ricerca di risorse economiche, anche in collaborazione con il Conservatorio Cherubini, derivanti da partecipazione a bandi pubblici e privati e altre strategie di raccolta fondi, per la realizzazione di progetti ed eventi;

- attività diverse in ambito editoriale con pubblicazioni, anche on line, gestione del sito web e dei social network al fine della diffusione dell'educazione musicale e della conoscenza della cultura e della musica;

- attività di contatti e relazioni con Istituzioni, soggetti pubblici e privati, quali aziende, società, fondazioni, università straniere, per la raccolta di fondi a favore di studenti e studentesse del Conservatorio Cherubini, anche al fine di contribuire alla partecipazione a audizioni, concorsi e attività professionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità alla normativa. La loro individuazione spetterà al Consiglio Direttivo.

L'attività di raccolta fondi è esercitata a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, - attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può svolgere eventuali altre operazioni funzionali al perseguimento delle attività predette, sempre ché consentite dalla normativa di riferimento.

ART. 4 (Ammissione e numero delle persone associate e degli enti associati)

Il numero delle persone associate e degli enti associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminatorie di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle persone associate e degli enti associati e non è prevista la possibilità di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Le persone associate e gli enti associati hanno parità di diritti.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità della associazione medesima e che intendono partecipare alle attività con i loro contributi, le loro competenze e conoscenze. L'ente che intende aderire deve indicare il nome di un/a rappresentante, in caso di modifica dovrà darne comunicazione in forma scritta.

Chi intende essere ammesso dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata a chi ha presentato domanda e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle persone associate e degli enti associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, motivare la eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione e darne comunicazione agli/alle interessati/e.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della sua successiva adunanza.

Lo *status* di persona associata o ente associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

ART. 5

(Diritti e obblighi delle persone associate e degli enti associati)

Le persone associate e gli enti associati hanno:

= il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eventualmente elette/i negli stessi;
- consultare i libri sociali, ottenere visione dei bilanci e libri associativi;
- essere informate/i sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere alle attività associative;
- esercitare le altre azioni previste dalla legge, dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti;

= hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 (Perdita della qualifica di persona associata - ente associato)

La qualifica predetta si perde:

= per morte, recesso o esclusione, e, in caso di ente associato, per estinzione del medesimo, dichiarazione di fallimento o ammissione a procedure concorsuali.

Il recesso ha effetto immediato dalla data di comunicazione al Consiglio Direttivo, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso oltre gli eventuali arretrati; in ogni caso non si ha diritto alla ripetizione di quanto versato.

L'associato/a che non abbia versato la quota associativa annuale o abbia arrecato danni morali o materiali all'associazione o abbia violato il presente statuto e/o gli eventuali regolamenti può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo; contro detta delibera è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Coloro che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il/la Tesoriere;
- Il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo;

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, dalla data della sua costituzione o da almeno tre mesi, nel libro delle/degli associate/i.

Ciascun associata/o ha diritto a un voto, purchè in regola con il pagamento della quota, e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si può rappresentare sino ad un massimo di tre associati/e.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o per posta elettronica, purchè si abbia prova dell'avvenuta ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (da effettuarsi almeno 24 ore dopo la prima) e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro associativo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle persone e/o Enti che hanno diritto al voto

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera nei casi di rigetto della domanda di ammissione e di pronuncia di esclusione;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e dei suoi componenti, e la loro decadenza dalla carica;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri argomenti previsti per legge e per Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la

presenza di almeno la metà delle persone associate e Enti Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega;

Per modificare lo Statuto in prima convocazione, il quorum costitutivo è previsto in almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il quorum deliberativo della maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione, il quorum costitutivo è previsto in almeno la metà degli aventi diritto al voto e il quorum deliberativo della maggioranza dei partecipanti. Per il calcolo dei quorum si fa riferimento a chi ha diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'associazione o dalla persona nominata nella stessa sede.

L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre e deliberare l'entità delle quote annuali, sia per le persone fisiche che giuridiche;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle persone associate e o Enti associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle persone associate e o Enti associati;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente riservato ad altri organi;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- approvare le proposte dei progetti artistici presentate dal Comitato Scientifico;
- deliberare le proposte del Comitato Scientifico relativamente all'assegnazione delle Borse di Studio;
- predisporre un eventuale Regolamento, in caso di necessità.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 nominati dall'Assemblea per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili. La carica non dà diritto a retribuzione e/o compensi. Decadono dalla carica i componenti che non partecipano, senza giusta causa, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate e quelle indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità il voto del/ della Presidente vale il doppio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni possono tenersi in video conferenza secondo le modalità previste per l'assemblea

ART. 10 (Presidente)

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; è eletto/a dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei componenti.

Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca o decadenza decisa dall'Assemblea.

Il/la Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il/la Vice Presidente, ove nominato/a, sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questo/a sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Tesoriera/a)

Il/ La Tesoriere/a:

- presenta al Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio Annuale, preventivo e consuntivo;
- può essere delegato/a dal/la Presidente per quanto concerne l'apertura e gestione di conti correnti, la stipula di accordi su finanziamenti e fidi bancari;

- verifica il corretto andamento dell'Amministrazione e della gestione del Patrimonio, trasmettendo le sue osservazioni e proposte al Consiglio Direttivo;

- si occupa della riscossione delle quote associative.

ART. 12 (Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva nella valutazione di progetti artistici e nell'attribuzione delle borse di studio.

I componenti del Comitato Scientifico vengono nominati, anche fra non associati, dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato è composto in numero idoneo a garantire la presenza delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo settore.

I/le componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti/e tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice del terzo settore, l'associazione deve nominare un/una Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle persone associate, dipendenti e collaboratori/trici, amministratori ed altri/e componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

ART. 18 (Esercizio e Bilanci)

L'esercizio associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati/e per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge. Una volta approvato il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio sociale sarà predisposto a fine esercizio dal Consiglio Direttivo, al fine di rappresentare l'esito delle attività svolte, delle scelte operate e gli obiettivi di missione raggiunti dall'Associazione, in relazione alla responsabilità sociale e alle positive ricadute negli ambiti di competenza.

ART. 19 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle persone associate e degli Enti associati;
- registro dei volontari e delle volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

ART. 20 (Persone che prestano volontariato)

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure da chi ne trae beneficio.

Possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari o dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di la-

voro retribuito con l'associazione.

ART. 21 (Personale dipendente)

L'associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero di dipendenti impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero delle persone associate.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra le persone associate.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Annalena Aranguren Torrini- Luisa Chiavai - Mario Degasperi -
Antonia Ida Fontana - Andrea Lopponi - Antonio Palma - Rosanna
Onilde Pilotti - Barbara Ricci - Rosanna Montano Notaio